

OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

(Occupazioni di suolo e spazio pubblico)

Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche nel territorio del Comune di Alghero si osservano le norme del presente Regolamento.

Quando nel presente Regolamento sono usate le espressioni " suolo pubblico " e " spazio pubblico " si vogliono intendere i luoghi e il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato.

Art.2

(Concessione di occupazione)

E' fatto divieto di occupare il suolo pubblico nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante senza specifica concessione comunale rilasciata dal Sindaco su richiesta dell'interessato

La comunicazione è richiesta anche per le occupazioni di pronto intervento e quelle momentanee di cui alla lettera d), mentre la medesima non è richiesta per le occupazioni di cui alla lettera e) dell'art.25.

La concessione è richiesta anche per l'allestimento dei banchi finalizzati alla raccolta delle firme.

Art.3

(Occupazioni d'urgenza)

Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento concessorio, che viene rilasciato a sanatoria.

In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione alla Polizia Municipale via fax o con telegramma.

Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, D.P.R. 16.12.1992 n°495 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art.4

(Domanda di occupazione)

Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico, oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio e le strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato, deve farne apposita domanda al Comune.

La domanda redatta in carta legale, va consegnata all'Ufficio Protocollo Generale.

In caso di trasmissione tramite il servizio Postale, la data di ricevimento, ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo.

La domanda deve contenere:

a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;

- b) l'ubicazione esatta del tratto di area pubblica che si chiede di occupazione e la sua misura;
- c) l'oggetto della occupazione, la durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso;
- d) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento.

La domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica. Comunque, il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.

Art.5

(Pronuncia sulla domanda)

Per l'istruttoria e per la definizione, le domande sono assegnate al competente Ufficio Comunale.

All'atto della presentazione della domanda o successivamente mediante comunicazione personale indirizzata ai soggetti indicati all'art. 7 della Legge 241/1990 viene reso noto l'avvio del procedimento e l'unità organizzativa ed il nome del responsabile del procedimento nonché le altre notizie previste dalla legge medesima.

Salvo quanto disposto da leggi specifiche, sulla domanda diretta ad ottenere la concessione di occupazione, si provvede entro i termini stabiliti dalla legge 07/08/1990 n.241, o da diverse disposizioni contenute in eventuali appositi provvedimenti messi a punto in materia dai singoli Settori interessati.

In caso di diniego, sono comunicati al richiedente, nei termini medesimi, i motivi del diniego stesso.

Art.6

(Rilascio dell'atto di concessione - suo contenuto)

L'Ufficio competente, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di concessione ad occupare il suolo pubblico.

In esso sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, nonché le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione.

Ogni atto di concessione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni sotto riportate di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni.

La concessione viene sempre accordata:

- a) a termine, per la durata massima di anni 29;
- b) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
- c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
- d) con facoltà da parte dell'Amm.ne Comunale di imporre nuove condizioni.

Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.

Al termine della concessione, qualora la stessa non venga rinnovata, il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in ripristino, nei termini che fisserà l'Amm.ne Comunale.

Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi eree di circolazione costituenti strade ai sensi del Nuovo Codice della Strada (D.L. 30.04.1992 n°285 e successive modificazioni) è fatta salva

l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n°495 e successive modifiche), e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio dei veicoli e dei pedoni.

Le concessioni di aree pubbliche sono comunque sempre subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nei regolamenti di Polizia Urbana, di Edilizia e di Igiene vigenti nel Comune.

Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui alla legge 112/1991 sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione della stessa.

Art.7

(Durata dell'occupazione)

Le occupazioni sono permanenti e temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Ai soli fini dell'applicazione della tassa sono considerate occupazioni temporanee, però da tassare con tariffa ordinaria temporanea maggiorata del 20%, le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno.

Art.8

(Obblighi del concessionario)

Le concessioni per occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione di occupazione di suolo pubblico.

E' pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese.

A garanzia, il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione.


Il concessionario non può, senza il previo consenso dell'Amm.ne Comunale, occupare posto diverso da quello indicato nel permesso.

Art.9

(Decadenza della concessione)

Sono cause di decadenza della concessione:

- le reiterate violazioni, da parte del concessionario o dei suoi dipendenti, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti;
- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 90 giorni successivi al conseguimento del permesso, nel caso di occupazione permanente, nei 15 giorni successivi nel caso di occupazione temporanea;
- mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico.





Art.10

(Revoca della concessione)

La concessione di occupazione di suolo pubblico è sempre revocabile per comprovati motivi di pubblico interesse; la concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi.

La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo in proporzione al periodo di concessione non fruito, esclusi interessi e qualsiasi altra indennità.

Art.11

(Divieto temporaneo di occupazione)

Il Sindaco può sospendere le occupazioni di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

Art.12

(Rinnovo)

I provvedimenti di concessione sono rinnovabili alla scadenza.

Per le occupazioni temporanee, qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare della concessione ha l'obbligo di presentare, almeno 15 giorni prima della scadenza, domanda di rinnovo indicando la durata per la quale viene chiesta la proroga dell'occupazione.

Il mancato pagamento della tassa per l'occupazione già in essere costituisce motivo di diniego al rinnovo.

Art.13

(Rimozione dei materiali relativo ad occupazioni abusive)

Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazione abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

Art.14

(Autorizzazioni ai lavori)

Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

Art.15

(Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico)

Per la collocazione, anche in via provvisoria, di fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, ecc., nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, e di festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali l'ufficio competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle medesime, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, ecc.

Per la collocazione di tende, tendoni, coperture e simili sopra l'ingresso e le attrezzature dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi, l'autorizzazione comunale è rilasciata in conformità allo speciale Regolamento che disciplina la materia.

Per le installazioni su suolo pubblico di insegne ed altri impianti pubblicitari, l'autorizzazione è rilasciata in conformità alle prescrizioni dell'Autorità Comunale.

Art.16

(Occupazioni con chioschi ed apprestamenti precari)

Le concessioni per occupazioni con chioschi ed apprestamenti di carattere precario sono rilasciate secondo le disposizioni del vigente Regolamento Edilizio Comunale.

Art.17

(Mestieri girovaghi e mestieri artistici)

Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuate dal Comune sulle quali è consentito lo svolgimento di tale attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

Coloro che esercitano il commercio su area pubblica in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di sessanta minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno cinque metri nel rispetto di eventuali divieti disposti dall'Autorità Comunale.

La concessione è richiesta anche per la sosta su suolo pubblico da parte di coloro che esercitano mestieri artistici quando la sosta stessa si prolunghi per più di un'ora sullo stesso luogo.

Art.18

(Esecuzione di lavori ed opere)

Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietriccio, terra di scavo e materiale di scarto, o con l'installazione di macchinari, nel permesso dovranno essere indicati i modi dell'occupazione (e i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico).

Art.19

(Occupazioni con Passi Carrabili o Accessi)

Le autorizzazioni per l'apertura e mantenimento di Passi Carrabili sono rilasciate in conformità alle disposizioni del Nuovo Codice della Strada (D.L. 30.04.1992 N°285 e successive modificazioni), del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.L. 16.12.1992 N°495 e successive modificazioni).

Ai fini dell'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

La tassa non è dovuta per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

Su richiesta dei proprietari di tali accessi il Comune può comunque, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.





La superficie necessaria per evitare la sosta sull' area antistante viene determinata con riferimento all'apertura dell'accesso e ad una profondità pari alla distanza di questo dalla carreggiata stradale o, in mancanza, a quella di un posto macchina determinata in metri lineari 3,50.

Art.20

(Concessioni di suolo pubblico per attività commerciali ed artigianali)

Nelle strade, sui marciapiede, sotto i portici, nei giardini e, in generale, in qualunque luogo destinato ad uso e passaggio pubblico e nelle pertinenze, è vietato occupare il suolo con vetrine, banchi, tavoli, sedie, pedane o altre attrezzature di servizio, senza preventiva concessione del Comune.

Le concessioni, anche temporanee, ad uso commerciale, sono date sotto la stretta osservanza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, l'igiene annonaria, il rispetto del verde, la tutela dei luoghi di particolare interesse storico - artistico - monumentale dell'arredo urbano e comunque nel rispetto della Legge 28.03.1991 n.112 e del relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.M.n.248 del 04.06.1993.



CAPO II

TASSA PER L' OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 21

(Disposizioni generali)

Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

Sono, altresì, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

La tassa si applica anche alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio, e sui tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.

La tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato.

Soggetto passivo è il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione in proporzione alla superficie che, nell'ambito del territorio comunale, risulti sottratta all'uso pubblico. La tassa è dovuta anche per le occupazioni di fatto, indipendentemente dal rilascio della concessione.

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione di natura sia permanente che temporanea. A tale scopo il territorio comunale è classificato nelle seguenti categorie:

Categoria prima - Il territorio compreso in questa categoria è delimitato all'interno del perimetro dalle seguenti vie e confina per la restante parte con il mare:
strada provinciale Alghero - Bosa, compresa una fascia di cinque metri sul lato verso l'entroterra;
V.LE DELLA RESISTENZA dall' innesto con la strada provinciale Alghero - Bosa fino all'innesto con il lungomare Valencia - LUNGOMARE VALENCIA - VIA GRAMSCI - VIA CARDUCCI - P.ZZA DELLA MERCEDE - VIA NUORO - VIA LA MARMORA fino all'incrocio con VIA GARIBALDI - VIA LIDO - VIALE I° MAGGIO - LITORANEA PER FERTILIA fino a PORTO CONTE - CAPO CACCIA. dall'incrocio con la strada per S.M.LA PALMA fino al BIVIO PER

PORTO FERRO, dal bivio di PORTO FERRO fino a PORTO FERRO, esclusa la borgata di MARISTELLA.

Categoria seconda - Tutto il rimanente territorio comunale escluso l'Agro e le altre borgate.

Categoria terza - Agro e borgate compresa la borgata di Maristella; esclusa FERTILIA (che rientra nella prima categoria)

La tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata espressa in metri quadrati o in metri lineari e viene corrisposta secondo le modalità e nei termini previsti dalla legge.

Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq, del 10% per la parte eccedente i 1000 mq.

Ai soli fini della determinazione della tassa per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, l'area del Centro Storico compresa entro le mura (zona AI P.R.G.) viene considerata come facente parte della II categoria territoriale.

Art.22 (Tariffe)

La tassa si applica secondo le tariffe deliberate ai sensi di legge per le varie tipologie di occupazione ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

Si applicano le riduzioni previste dall'art. 24; in tutti i casi, non considerati dal presente regolamento, in cui la legge prevede la facoltà da parte del Comune di disporre riduzioni o aumenti della tassa, si applica la tariffa ordinaria senza aumenti o riduzioni.

Art. 23

(Tassa per le occupazioni temporanee - sua graduazione in rapporto alla durata)

Ai fini del disposto dell'art. 45 del D.GS. 15.11.1993 n°507, e dell'art. 1 del D. Lgs. 28.12.1993 n° 566, vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazione e le relative misure di riferimento:

DURATA OCCUPAZIONE

MISURE DI RIFERIMENTO

-25%
Fino a 18 ore

Oltre le 18 ore e fino a 24 ore

Fino a 14 giorni

-90%
Oltre i 15 giorni

Riduzione del 25%

Tariffa giornaliera intera

Tariffa ordinaria

Tariffa ridotta del 50%

Art. 24 (Riduzioni della tassa)

Vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:

- a) del 50% per accessi, carrabili o pedonali, a raso per i quali venga rilasciato apposito cartello segnaletico di divieto della sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi





- medesimi;
- b) del 70% per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune non utilizzabili e non utilizzati;
 - c) del 50% per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia.
 - d) del 65% per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo.
 - e) dell'80% per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive.

Art.25
(Esenzione dalla tassa)

Sono esenti dal pagamento della tassa:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art.8, comma 1, lettera c), del Testo unico imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della repubblica 22/12/1986, n.917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché le vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

Art.26
(Denuncia e versamento della tassa)

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia, utilizzando modelli messi a disposizione dal Comune stesso, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.

L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. Qualora si verifichino variazioni, la denuncia deve essere presentata entro 30 giorni dal rilascio della nuova concessione, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.

In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio.

Per le occupazioni del sottosuolo e soprasuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, su versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, su apposito modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze. L'importo deve essere arrotondato a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad 1 mese o che si verificano con carattere ricorrente, è disposta la riscossione, in unica soluzione, con versamento anticipato, mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato mediante versamento diretto.

Art. 27

(Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa)

Per l'accertamento, la liquidazione, il rimborso e la riscossione coattiva della tassa si osservano le disposizioni previste all'art. 51 del D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni.

Art. 28

(Sanzioni)

Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. 507/1993.

Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono invece punite a norma degli artt. 106 e seguenti del T.U.L.C.P. 03.03.1934 n° 383 (e successive modificazioni), della L. 24.11.1981 n° 689 (e successive modificazioni) e del D. L. 30.04.1992 n° 285 (e successive modificazioni).

Art. 29


(Norme finali)

Viene abrogato il precedente " Regolamento per l'applicazione della tassa sulle occupazioni di spazi ed aree pubbliche", nonché tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili con le seguenti norme.

Art.30

(Entrata in vigore)

Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della l. 08.06.1990 n° 142, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.





CITTA' DI ALGHERO

PROVINCIA DI SASSARI

N° 13

del 28.02.2000

VERBALE DI CONSIGLIO COMUNALE

Il giorno ventotto del mese di febbraio dell'anno duemila nell'apposita sala delle adunanze, convocato nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria urgente in seduta pubblica di prima convocazione

Per l'adozione della presente deliberazione risultano presenti i signori:

Antonio Franco Baldino, Sindaco

OGGETTO

Verbale della seduta consiliare del 28.02.2000, durante la quale si è discussa ed approvata l'allegata proposta di delibera avente ad oggetto: "Integrazione art. 9 comma 5 Regolamento TOSAP".

A	ALTEA	Luigi	P	PIRAS	Carmelo
A	ASUNI	Ennio	P	PIRAS	Giuseppe
P	BALLARINI	Ennio	A	PIRAS	Salvatore
P	CACCIOTTO	Antonio	P	RUIU	Gavino
P	CAMERADA	Antonio	P	SASSO	Cosimo
P	CAMPUS	Stefano	P	SCALA	Gavino
P	CHERCHI	Giovanni	A	SECHI	Carlo
A	CONTU	Gianpietro	P	SERIO	Francesco R.
P	CUREDDA	Vittorio	P	SIMULA	Francesco
P	DI GANGI	Marco	P	SPIRITO	Giovanni C.
A	FAEDDA	Renato N.	P	TAVERA	Giovanni
P	FONNESU	Antonio	A	TEDDE	Marco
P	IBBA	Angelo	P	TILLOCA	Giuseppe
P	MARRAS	Nicola I.	P	USAI	Antonio
P	MONTI	Tonio	A	VACCA	Elia

N° 13

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per gg. 15 dal

04.03.2000

Il Messo Comunale

Trasmesso al Comitato di Controllo EE.LL.

il 06.03.2000

prot. n° 102/15

Assume la Presidenza Vittorio Curredda

con l'assistenza del Segretario Generale dott. Pierino Arru





IL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto:

Verbale della seduta consiliare del giorno 28.02.2000, durante la quale si è discusso ed approvato il punto 2) all'O.D.G., relativo al seguente oggetto: "Integrazione art. 9, comma 5, Regolamento TOSAP".

/ _____ /

In prosecuzione di seduta

Il Presidente Curredda comunica che il Consiglio è chiamato ad esprimersi sulla proposta avente ad oggetto l'integrazione dell'art. 9, comma 5, del Regolamento comunale TOSAP, nel modo in essa espresso.

Udita l'illustrazione della proposta di delibera dell'Ass. Corbia; PRESO ATTO, altresì, che il presidente Curredda comunica l'avvenuta presentazione di n. 1 emendamento, a firma di consiglieri di maggioranza, invitando peraltro il Consigliere Spirito, in quanto firmatario, ad illustrare lo stesso emendamento; e che lo stesso Consigliere Spirito procede ad individuare l'ambito di applicazione dell'emendamento presentato.

RILEVATO che, nel corso della discussione generale, si registra un sostanziale accordo da parte dei Consiglieri intervenuti (Spirito, Simula Sasso, Di Gangi, Ruiu, Cherchi) circa il contenuto sia della proposta di delibera che dell'emendamento presentato, in quanto teso a tutelare la Amministrazione ed i soggetti morosi eventualmente in difficoltà economiche, con la ulteriore evidenziazione - sottolinea, in particolare, Ruiu - del forte messaggio di risanamento che l'Amministrazione imprime alla propria azione mediante la riformulazione della norma regolamentare in oggetto (ed in tale ottica l'Amministrazione comunale viene sollecitata, sempre da Ruiu, ad attivarsi perché questa iniziativa possa rientrare in un più ampio contesto teso al risanamento, al fine di scongiurare ogni forma di situazione parassitaria); e che - a fronte di alcuni rilievi espressi dal Consigliere Scala, dal Consigliere Vacca e dal Consigliere Tavera, sostanzialmente condivisi a livello generale, in ordine alla necessità di graduazione delle sanzioni, (piuttosto che prevedere come unica sanzione l'immediata decadenza), pur senza sacrificare le ragioni della P.A. alla esazione delle morosità, ed in ordine alle difficoltà di applicazione retroattiva della decadenza per le pregresse situazioni di morosità non sanate (anche il Consigliere Fonnesu, in questo senso) - l'assemblea ritiene opportuno predisporre un emendamento comune, ritirando quello inizialmente depositato, come in atti, che viene illustrato dal Consigliere Vacca, e di cui viene sottolineata l'importanza da parte del Sindaco. Preso, infine, atto che il Consigliere Cherchi chiede che si voti anche sulla immediata esecutività dell'atto.

Si procede, quindi, a votazione per appello nominale sull'emendamento proposto da tutti i Capigruppo consiliari, come in atti.

Lo stesso viene approvato con 23 voti favorevoli, all'unanimità, (assenti, Consiglieri: Altea, Asuni, Contu, Faedda, Piras S., Sechi, Tedde, Usai), come da relativa scheda di votazione allegata in atti.

5.2

Si procede, quindi, a votazione per appello nominale sulla proposta di delibera avente ad oggetto "Integrazione art. 9, comma 5, Regolamento TOSAP", come emendata a seguito della approvazione dell'emendamento di cui sopra.

La stessa viene approvata con 23 voti favorevoli, all'unanimità, (assenti, Consiglieri: Altea, Asuni, Contu, Faedda, Piras S., Sechi, Tedde, Usai) come da relativa scheda di votazione allegata in atti.

Si passa, di seguito, a votare sulla immediata esecutività della stessa proposta di delibera, che viene approvata con 23 voti favorevoli, all'unanimità, (assenti, Consiglieri: Altea, Asuni, Contu, Faedda, Piras S., Sechi, Tedde, Usai) come da relativa scheda di votazione allegata in atti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Generale
Dott. Pierino Arru

Il Presidente
Vittorio Curredda

Delibera approvata dal Consiglio Comunale nella seduta
Del 28.02.2000 con atto n° 13

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Pierino Arru

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con delibera di Consiglio Comunale n° 26 del 09.05.1995, veniva approvato il regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

PREMESSO che all'art. 9 di detto regolamento venivano stabilite le cause decadenza della concessione rilasciata per l'occupazione del suolo pubblico;

RITENUTO opportuno aggiungere all'art. 9 l'art. 9-bis nei termini seguenti: "(Sospensione e decadenza per mancato pagamento della tassa). Il mancato pagamento della TOSAP comporta la sospensione della concessione fino alla regolarizzazione della posizione debitoria.

Qualora il concessionario non provveda comunque, nel termine di giorni 90 dalla sospensione, alla regolarizzazione, a seguito di partecipazione al procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, con termine non inferiore a giorni 30, sarà richiamata dalla Amministrazione la decadenza della concessione.

Per i procedimenti in corso alla data di approvazione della presente norma è data facoltà al concessionario - debitore di predisporre un piano di pagamento, della durata massima di mesi 12 dalla data di approvazione della presente norma, comprendente sia la tassa dovuta che gli interessi di legge, garantito da fidejussione bancaria o polizza assicurativa"

VISTA la legge 08.06.1990, n° 142 concernente il Nuovo Ordinamento delle Autonomie Locali e successive modifiche;

VISTA la legge 15.05.1997, n° 127;

VISTI i pareri e l'attestazione, resi ai sensi dell'art. 53 della succitata legge n° 142/90;

PRESO ATTO di quanto emerso dalla discussione generale al cui allegato verbale si rimanda;

CON 23 voti favorevoli, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- Di aggiungere l'art. 9-bis al Regolamento TOSAP nel testo seguente: "(Sospensione e decadenza per mancato pagamento della tassa). Il mancato pagamento della TOSAP comporta la sospensione della concessione fino alla regolarizzazione della posizione debitoria.

Qualora il concessionario non provveda comunque, nel termine di giorni 90 dalla sospensione, alla regolarizzazione, a seguito di partecipazione al procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, con termine non inferiore a giorni 30, sarà richiamata dalla Amministrazione la decadenza della concessione.

Per i procedimenti in corso alla data di approvazione della presente norma è data facoltà al concessionario - debitore di predisporre un piano di pagamento, della durata massima di mesi 12 dalla data di approvazione della presente norma, comprendente sia la tassa dovuta che gli interessi di legge, garantito da fidejussione bancaria o polizza assicurativa"

- Cassare l'ultima parte dell'art. 9 dalla parola "mancato" fino alla parola "pubblico";

- Rendere la presente, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 08.06.1990, n° 142, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione e che la stessa è stata redatta in conformità delle direttive impartite dall'Amministrazione Comunale.

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI

Rag. Paolo Rosa

Letto, approvato e sottoscritto
IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Pierino Arru

IL PRESIDENTE
Vittorio Curreddu





CITTÀ DI ALGHERO

Provincia di Sassari

VERBALE DI GIUNTA COMUNALE

Il giorno TRENTUNO del mese di MARZO
dell'anno millenovecentonovantanove nell'apposita sala
delle adunanze si è riunita la Giunta Municipale,
sotto la presidenza del Sindaco Prof. Antonio Franco
BALDINO, con la partecipazione degli Assessori:

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> ANSINI ANTONINA | <input checked="" type="checkbox"/> FADDA GIUSEPPE |
| <input checked="" type="checkbox"/> CANU PIETRO G | <input checked="" type="checkbox"/> SANNA GIUSEPPE |
| <input checked="" type="checkbox"/> CONOCI MARIO | <input checked="" type="checkbox"/> TAVERA GIULIANO |

e con l'assistenza del Segretario Generale del Comune
Dott. Pierino ARRU

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la propria deliberazione n. 87 del 04.03.1999 Aumento Tariffe T.O.S.A.P. recepita dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 16 del 30.03.1999;

RILEVATO che per l'anno 1999 il termine per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali è differito al 31.03.1999 ai sensi del D.L. 26 gennaio 1999 n.8 convertito in legge;

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n°142;

UNANIME DELIBERA

- di determinare le tariffe della tassa per l'occupazione spazi ed aree pubbliche nella misura indicata nella tabella allegata che fa parte integrante della presente deliberazione.

TERMINI PER
TERMINI
SENZA

13 APR. 1999

N° 00141
del 31 MAR. 1999

Oggetto

Tariffe
T.O.S.A.P.

N° 15

Pubblicata all'Albo Pretori
del Comune per gg. 15 dal

02 APR. 1999

Il Messo Comunale

Trasmesso al Comitato
di Controllo E.E.L.L.

prot. n.



Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n°142, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Dott.ssa Lucia Pala)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n°142, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione.

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI
(Rag. Paolo Rosa)

Letto, approvato e sottoscritto
IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE



OCCUPAZIONI TEMPORANEE

A) Occupazioni temporanee di suolo pubblico.

Tariffa giornaliera per metro quadro:

Categoria prima	£ 6.600
Categoria seconda	£ 5.280
Categoria terza	£ 3.960

In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle categorie in cui è classificato il territorio comunale, la tariffa viene così graduata:

1 - Fino a 18 ore (riduzione del 25%) e fino a 14 giorni:

Categoria prima	£ 4.950
Categoria seconda	£ 3.960
Categoria terza	£ 2.970

2 - Fino a 18 ore (riduzione del 25%) e oltre 14 giorni (ulteriore riduzione del 50%):

Categoria prima	£ 2.475
Categoria seconda	£ 1.980
Categoria terza	£ 1.485

3 - Oltre le 18 ore e fino a 24 ore (tariffa intera) e fino a 14 giorni:

Categoria prima	£ 6.600
Categoria seconda	£ 5.280
Categoria terza	£ 3.960

4 - Oltre le 18 ore e fino a 24 ore (tariffa intera) e oltre a 14 giorni (ulteriore riduzione del 50%):


Categoria prima	£ 3.300
Categoria seconda	£ 2.640
Categoria terza	£ 1.980

B) Per le occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo, le tariffe di cui alla lettera A sono ridotte del 65%.

C) Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è quella indicata alla lettera A ridotta del 70%.

D) Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe di cui ai precedenti punti sono ridotte del 50%.

E) Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa di cui alla lettera A è ridotta del 80%.



- F) Per le occupazioni temporanee del suolo per i fini di cui all'art. 46 del D. Lgs. 507/93, la tariffa di cui alla lettera A è ridotta del 50%. Le occupazioni in parola effettuate nell'ambito della stessa categoria e aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadro.
- G) Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, si applica la tariffa indicata alla lettera A.
- H) Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe indicate alla lettera A sono ridotte del 50%.
- I) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria indicata alla lettera A è ridotta del 80%.
- J) Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprasuolo stradale di cui all'art. 47 del D. Lgs. 507/93.
La tassa è determinata in misura forfetaria come segue:
- | | |
|--|----------|
| a) fino ad 1Km lineare e di durata non superiore a 30gg. | £ 22.000 |
| b) oltre 1Km lineare e di durata non superiore a 30gg. | £ 33.000 |

Per le occupazioni di cui alle lettere a) e b) di durata superiore a 30 gg. La tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

- | | |
|----------------------------------|---------|
| a) fino a 90 gg. | + 30 % |
| b) oltre 90 gg. E fino a 180 gg. | + 50 % |
| c) di durata superiore a 180 gg. | + 100 % |

La riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 %, in un'unica soluzione con versamento anticipato.

Per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentate del 20 %.



[Handwritten signature]

OCCUPAZIONI PERMANENTI

A) Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico.
Per ogni metro quadro e per anno:

Categoria prima	
Categoria seconda	£ 74.250
Categoria terza	£ 59.400
	£ 44.550

B) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo.
Per ogni metro quadro e per anno (riduzione del 65%):

Categoria prima	
Categoria seconda	£ 26.000
Categoria terza	£ 20.800
	£ 15.600

C) Occupazioni con tende fisse e retrabili aggettanti direttamente sul suolo pubblico.
Per ogni metro quadro e per anno (riduzione del 70%):

Categoria prima	
Categoria seconda	£ 22.275
Categoria terza	£ 17.820
	£ 13.365

D) Occupazioni con passi carrabili, compresi quelli per l'accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti.
Per ogni metro quadro e per anno (riduzione del 50%):

Categoria prima	
Categoria seconda	£ 37.125
Categoria terza	£ 29.700
	£ 22.275


E) Accessi carrabili o pedonali a raso per i quali, a seguito del rilascio di apposito cartello segnaletico sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.
Per ogni metro quadro e per anno (riduzione del 50%):

Categoria prima	
Categoria seconda	£ 37.125
Categoria terza	£ 29.700
	£ 22.275

F) Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che risultino non utilizzabili e, comunque di fatto non utilizzati.
Per ogni metro quadro e per anno (riduzione del 70%):

Categoria prima	
Categoria seconda	£ 22.275
Categoria terza	£ 17.820
	£ 13.365

G) Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati e la tariffa da applicare è quella indicata alla lettera A.



H) Occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi di cui all'art. 46 del D. Lgs. 507/93;

La tassa è determinata forfetariamente in base alla lunghezza delle strade per la parte di esse effettivamente occupata. La tariffa da applicare è la seguente:
Per ogni Km lineare o frazione e per anno

Categoria prima	£ 412.500
Categoria seconda	£ 330.000
Categoria terza	£ 275.000

I) Occupazioni di suolo e soprasuolo con apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi.
Per ogni apparecchio e per anno:

Centro abitato	£ 41.250
Zona limitrofa	£ 27.500
Frazioni sobborghi e zone periferiche	£ 20.350

L.) Distributori di carburante:

Occupazioni del suolo e sottosuolo effettuate con le solo colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei nonché con un chiosco che insista su una superficie non superiore ai 4 metri quadrati:

Per ogni distributore e per anno:

Centro abitato	£ 118.800
Zona limitrofa	£ 74.250
Frazioni sobborghi e zone periferiche	£ 41.250


La tassa è applicata per i distributori di carburante, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri.

Se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura sopra stabilita viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di un quinto ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ognuno di essi.

Tutti gli altri spazi od aree pubbliche eventualmente occupati con impianti ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili eccedenti la superficie di 4 metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri e alle tariffe normali.



R. 2

TARIFFE TOSAP TEMPORANE, Comune di ALGHERO

D.Lgs 507/93 -D.Lgs 566/93

ANNO 1999

Delibera Comunale N.87 del 4 MARZO 1999

141 31-3-99

TIPOLOGIE	1^ Categ.	2^ Categ.	3^ Categ.
MERCATI:	6600	5280	3960
Rid. 50% Art.45/5 ambulanti	3300	2640	1980
Rid. 25% Occupazioni inf.a 18 ore	2475	1980	1485
Rid. 50% Art.45/1 sup.a gg.15	1237,5	990	742,5
Rid. 50% Art.45/8 Convenz.sup.gg.30	618,75	495	371,25
SPUNTISTI, Piazzе Occasionali :	6600	5280	3960
Rid. 50% Art.45/5 ambulanti	3300	2640	1980
Rid. 25% Occupazioni inf.a 18 ore	2475	1980	1485
PUBBLICI ESERCIZI: bar, Rist. ecc.	6600	5280	3960
Rid. 50% Art.45/5 pubblici esercizi	3300	2640	1980
Rid. 25% Occupazioni inf.a 18 ore	2475	1980	1485
Rid. 50% Art.45/1 sup.a gg. 15	1237,5	990	742,5
Rid. 50% Art.45/8 Convenz.sup. gg. 30	618,75	495	371,25
NEGOZI:	6600	5280	3960
Rid. 25% Occupazioni inf.a 18 ore	4950	3960	2970
Rid. 50% Art.45/1 sup.a gg. 15	2475	1980	1485
Rid. 50% Art.45/8 Convenz.sup. gg. 30	1237,5	990	742,5
LAVORI EDILI:	6600	5280	3960
Rid. 50% Art. 45/6 bis lavori edili	3300	2640	1980
Rid.50% Art. 45/1 sup. a gg. 15	1650	1320	990
Rid. 50% Art. 45/8 Convenz.sup. gg. 30	825	660	495
ALTRE:	6600	5280	3960
Rid. 25% Occupazioni inf.a 18 ore	4950	3960	2970
Rid.50% Art. 45/1 sup. a gg. 15	2475	1980	1485
Rid 50% Art. 45/8 Convenz.sup. gg.30	1237,5	990	742,5
PARTITI, SINDACATI, ASSOCIAZ.:	6600	5280	3960
Rid. 80 % Art. 45/7	1320	1056	792
SPETTACOLI VIAGGIANTI:	6600	5280	3960
Rid. 80 % Art. 45/5	1320	1056	792
Rid. al 50% per superfici da 1 a mq.100			
Rid. al 25% " da 101 a mq.1000			
Rid. al 10% " oltre i mq. 1000			

N.B. Non sono applicabili tariffe inferiori a £. 250, così come previsto dalla Legge 549/96





CITTÀ DI ALGHERO

Provincia di Sassari

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE

Il giorno Venerdì del mese di
gennaio dell'anno duemila due
in nella Sala Comunale di Alghero.

IL COMMISSARIO

Assistito dal Segretario Generale Dott. Pierino Arru

VISTO il decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 "Revisione ed armonizzazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni, della Tassa per l'occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche dei Comuni e delle Province nonché della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani" a norma dell'art. 4 della legge 23.10.1992 n. 421, concernente il riordino della Finanza Territoriale;

VISTA la precedente deliberazione della G.C. n° 141 del 31.03.1999 con la quale sono state determinate le tariffe della Tassa per l'occupazione spazi ed aree pubbliche;

DATO ATTO che per l'anno 2002 occorre procedere alla loro conversione in €;

ATTESO che l'art 27, comma 8, della legge 28.12.2001 n. 448, con il quale è stato sostituito il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota per l'addizionale comunale all'Irpef di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

CONSIDERATO che con decreto del Ministro dell'Interno il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dei comuni per l'anno 2002 è fissato al 28.02.2002;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed acquisiti i relativi pareri favorevoli;

con i poteri della Giunta Comunale

DELIBERA

N° 3

del 25 GEN 2002

Oggetto

Tariffe T.O.S.A.P.

N° 3

Pubblicata all'albo

Pretorio del Comune

Per gg 15 dal

25 GEN. 2002

Il Messo Comunale

Trasmesso al Comitato
di Controllo F.E.L.L.

il _____


Prot. N° _____

di convertire in € le vigenti tariffe della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche secondo le tabelle allegate che costituiscono parte integrante della presente deliberazione.


Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione.

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI
(Rag. Paolo Rosa)

Letto, approvato e sottoscritto
IL SEGRETARIO GENERALE



IL COMMISSARIO



A) Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico.
Per ogni metro quadro e per anno:

Categoria prima

€ 38,35

Categoria seconda

€ 30,68

Categoria terza

€ 23,01

B) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo
Per ogni metro quadro e per anno (riduzione del 65 %)

Categoria prima

€ 13,43

Categoria seconda

€ 10,74

Categoria terza

€ 8,06

C) Occupazioni con tende fisse e retrabili aggettanti direttamente sul suolo pubblico
Per ogni metro quadro e per anno (riduzione del 70 %)

Categoria prima

€ 11,50

Categoria seconda

€ 9,20

Categoria terza

€ 6,90

D) Occupazioni con passi carrabili, compresi quelli per l'accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti
Per ogni metro quadro e per anno (riduzione del 50 %)

Categoria prima

€ 19,17

Categoria seconda

€ 15,34

Categoria terza

€ 11,50

E) Accessi carrabili o pedonali a raso per i quali, a seguito del rilascio di apposito cartello segnaletico sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi
Per ogni metro quadro e per anno (riduzione del 50 %)

Categoria prima

€ 19,17

Categoria seconda

€ 15,34

Categoria terza

€ 11,50

F) Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che risultino non utilizzabili e, comunque di fatto non utilizzati
Per ogni metro quadro e per anno (riduzione del 70 %)

Categoria prima

€ 11,50

Categoria seconda

€ 9,20

Categoria terza

€ 6,90

G) Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati e la tariffa da applicare è quella indicata alla lettera A.

- 1) Occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi di cui all'art. 46 del D. Lgs. 507/93

La tassa è determinata forfetariamente in base alla lunghezza delle strade per la parte di esse effettivamente occupata. La tariffa da applicare è la seguente:

Per ogni Km. Lineare o frazione e per anno

Categoria prima	€ 213,04
Categoria seconda	€ 170,43
Categoria terza	€ 142,03

Occupazioni di suolo e soprasuolo con apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi
Per ogni apparecchio e per anno

Centro abitato	€ 21,30
Zona limitrofa	€ 14,20
Frazioni sobborghi e zone periferiche	€ 10,51

Distributori di carburante

Occupazioni del suolo e sottosuolo effettuate con le solo colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei nonché con un chiosco che insista su una superficie non superiore ai 4 metri quadrati

Per ogni distributore e per anno

Centro abitato	€ 61,36
Zona limitrofa	€ 38,35
Frazioni sobborghi e zone periferiche	€ 21,30

La tassa è applicata per i distributori di carburante, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3,000 litri,

Se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 % sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura sopra stabilita viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ognuno di essi.

Tutti gli altri spazi o aree pubbliche eventualmente occupati con impianti ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili eccedenti la superficie di 4 metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri e alle tariffe normali.

COMUNE DI ALGHERO classe III TARIFFE PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE

A) Occupazioni temporanee di suolo pubblico

Tariffa giornaliera per metro quadro.

Categoria prima	€ 3,41
Categoria seconda	€ 2,73
Categoria terza	€ 2,05

In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle categorie in cui è classificato il territorio comunale la tariffa viene cos' graduata:

1 Fino a 18 ore (riduzione del 25 %) e fino a 14 giorni

Categoria prima	€ 2,56
Categoria seconda	€ 2,05
Categoria terza	€ 1,53

2 Fino a 18 ore riduzione del 25 %) e oltre 14 giorni (ulteriore riduzione del 50 %)

Categoria prima	€ 1,28
Categoria seconda	€ 1,02
Categoria terza	€ 0,77

3 Oltre le 18 ore e fino a 24 ore (tariffa intera) e fino a 14 giorni:

Categoria prima	€ 3,41
Categoria seconda	€ 2,73
Categoria terza	€ 2,05

4 Oltre le 18 ore e fino a 24 ore (tariffa intera) e oltre a 14 giorni (ulteriore riduzione del 50 %)

Categoria prima	€ 1,70
Categoria seconda	€ 1,36
Categoria terza	€ 1,02

~~B) Per le occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo, le tariffe di cui alla lettera A sono ridotte del 65 %.~~

XXXXX

C) Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è quella indicata alla lettera A ridotta del 70 %.

D) Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe di cui ai precedenti punti sono ridotte del 50 %

E) Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa di cui alla lettera A è ridotta dell' 80 %.

- F) Per le occupazioni temporanee del suolo per i fini di cui all'art.46 del D. Lgs. 507/93, la tariffa di cui alla lettera A è ridotta del 50 % . Le occupazioni in parola effettuate nell'ambito della stessa categoria e aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadro.
- G) Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, si applica la tariffa indicata alla lettera A.
- H) Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe indicate alla lettera A sono ridotte del 50 %.
- I) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria indicata alla lettera A è ridotta dell'80 %.
- J) Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprasuolo stradale di cui all'art. 47 del D. Lgs. 507/93

La tassa è determinata in misura forfetaria come segue:

- a) fino ad 1 Km lineare e di durata non superiore a 30 gg.
- b) oltre 1 Km lineare e di durata non superiore a 30 gg.

€ 11,36
€ 17,04

Per le occupazioni di cui alle lettere a) e b) di durata superiore a 30 gg. La tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

- a) fino a 90 gg.
- b) Oltre 90 gg. e fino a 180 gg.
- c) di durata superiore a 180 gg.

30%
50%
100%

La riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 % , in un'unica soluzione con versamento anticipato.

Per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentate del 20 %.



CITTÀ DI ALGHERO

Provincia di Sassari

VERBALE DI GIUNTA COMUNALE

Il giorno semprese, del mese di marzo, dell'anno duemilatre nell'apposita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale, sotto la presidenza del Sindaco Avv. Marco TEDDE, con la partecipazione degli Assessori:

Dr. ALTEA Luigi

Prof. MURONI Antonello

Geom, ANGIUS Angelo

Rag. PIRAS Giancarlo

Dr. CARBONI Francesco G.

Rag. SIMULA Francesco G.

Rag. CARIA Angelo

Rag. SOTGIU Michele

e con l'assistenza del Segretario Generale Dr. Pierino ARRU

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'articolo 40 del D.Lgs 15.11.1993, n. 507 che prevede l'approvazione da parte del Comune del Regolamento per l'applicazione della Tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, con il quale l'Ente deve disciplinare i criteri di applicazione della tassa e relative tariffe;

VISTO il Regolamento Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 09.05.1995 e la classificazione in categorie del territorio;

CONSIDERATO che con delibera della Giunta Comunale n. 141 del 31.03.1999 venivano determinate le tariffe della tassa per l'occupazione delle aree pubbliche in via temporanea e permanente nella misura indicata nella tabella allegata alla stessa;

TENUTO CONTO della deliberazione Commissariale n. 8 del 25.01.2002 di conversione in Euro delle tariffe per l'occupazione delle aree pubbliche vigenti alla data dell'approvazione della stessa;

CONSIDERATO che le tariffe in vigore alla data odierna, in relazione al lasso di tempo intercorso non appaiono più adeguate alla variazione subita dal costo della vita come desumibile dagli indici ISTAT;

N° 84
del 26 MAR. 2003

Oggetto:

Approvazione tari,
TOSAP per l'occupazio
di spazi e aree pubbliche

N° 18
Pubblicata all'Albo Pretori
del Comune per gg. 15 dal
27 MAR. 2003

Il Messo Comunale

Trasmesso al Comitato
di Controllo EE.LL.

il

Prot.

RITENUTO, pertanto, necessario apportare aumenti alle tariffe ai fini del recupero parziale degli aumenti citati;

VISTO il T.U. n.267/00 delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTI il parere reso ai sensi degli art. 49 del T.U. n.267/00;

DELIBERA

per i motivi di cui alle premesse integralmente richiamati e fatti propri ,di determinare, come segue, le tariffe della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche:

classe III^A TARIFFE PER OCCUPAZIONE PERMANENTI

A) Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico:

Per ogni metro quadro e per anno:

Categoria prima	€ 40,27
Categoria seconda	€ 32,21
Categoria terza	€ 24,16

B) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo Per ogni metro quadro e per anno (riduzione del 65 %)

Categoria prima	€ 14,10
Categoria seconda	€ 11,28
Categoria terza	€ 8,46

C) Occupazioni con tende fisse e retrabili aggettanti direttamente sul suolo pubblico Per ogni metro quadro e per anno (riduzione del 70 %)

Categoria prima	€ 12,08
Categoria seconda	€ 9,66
Categoria terza	€ 7,25

D) Occupazioni con passi carrabili, compresi quelli per l'accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti

Per ogni metro quadro e per anno (riduzione del 50 %)

Categoria prima	€ 20,13
Categoria seconda	€ 16,11
Categoria terza	€ 12,08

E) Accessi carrabili o pedonali a raso per i quali, a seguito del rilascio di apposito cartello segnaletico sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi

Per ogni metro quadro e per anno (riduzione del 50 %)

Categoria prima	€ 20,13
Categoria seconda	€ 16,11

Categoria terza

€ 12,08

- F) Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che risultino non utilizzabili e, comunque di fatto non utilizzati
Per ogni metro quadro e per anno (riduzione del 70 %)

Categoria prima

€ 12,08

Categoria seconda

€ 9,66

Categoria terza

€ 7,25

- G) Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati e la tariffa da applicare è quella indicata alla lettera A.

- H) Occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi di cui all'art. 46 del D. Lgs. 507/93

- I) La tassa è determinata forfetariamente in base alla lunghezza delle strade per la parte di esse effettivamente occupata. La tariffa da applicare è la seguente:
Per ogni Km. Lineare o frazione e per anno

Categoria prima

€ 223,69

Categoria seconda

€ 178,95

Categoria terza

€ 149,13

- J) Occupazioni di suolo e soprasuolo con apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi
Per ogni apparecchio e per anno

Centro abitato

€ 22,37

Zona limitrofa

€ 14,91

Frazioni sobborghi e zone periferiche

€ 11,04

- K) Distributori di carburante

Occupazioni del suolo e sottosuolo effettuate con le solo colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei nonché con un chiosco che insista su una superficie non superiore ai 4 metri quadrati
Per ogni distributore e per anno

Centro abitato

€ 64,43

Zona limitrofa

€ 40,27

Frazioni sobborghi e zone periferiche

€ 22,37

La tassa è applicata per i distributori di carburante, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3,000 litri. Se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 % sulla misura della capacità. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura sopra stabilita viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ognuno di essi.

Tutti gli altri spazi o aree pubbliche eventualmente occupati con impianti ivi comprese le tettoie, chioschi e simili eccedenti la superficie di 4 metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri e alle tariffe normali.

classe III^A TARIFFE PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE

A) Occupazioni temporanee di suolo pubblico Tariffa giornaliera per metro quadro.

Categoria prima	€ 3,41
Categoria seconda	€ 2,73
Categoria terza	€ 2,05

In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle categorie in cui è classificato il territorio comunale la tariffa viene così graduata:

1 Fino a 18 ore (riduzione del 25 %) e fino a 14 giorni

Categoria prima	€ 2,56
Categoria seconda	€ 2,05
Categoria terza	€ 1,53

2 Fino a 18 ore riduzione del 25 %) e oltre 14 giorni (ulteriore riduzione del 50 %)

Categoria prima	€ 1,28
Categoria seconda	€ 1,02
Categoria terza	€ 0,77

3 Oltre le 18 ore e fino a 24 ore (tariffa intera) e fino a 14 giorni:

Categoria prima	€ 3,41
Categoria seconda	€ 2,73
Categoria terza	€ 2,05

3 Oltre le 18 ore e fino a 24 ore (tariffa intera) e oltre a 14 giorni (ulteriore riduzione del 50 %)

Categoria prima	€ 1,70
Categoria seconda	€ 1,36
Categoria terza	€ 1,02

B) Per le occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo, le tariffe di cui alla lettera A sono ridotte del 65 %.

O) Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è quella indicata alla lettera A ridotta del 70 %.

D) Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe di cui ai precedenti punti sono ridotte del 50

E) Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa di cui alla lettera A è ridotta dell'80 %.

- F) Per le occupazioni temporanee del suolo per i fini di cui all'art.46 del D. Lgs. 507/93, la tariffa di cui alla lettera A è ridotta del 50 % . Le occupazioni in parola effettuate nell'ambito della stessa categoria e aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadro.
- G) Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, si applica la tariffa indicata alla lettera A.
- H) Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe indicate alla lettera A sono ridotte del 50 %.
- I) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria indicata alla lettera A è ridotta dell'80% .
- J) Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprasuolo stradale di cui all'art. 47 del D. Lgs. 507/93

La tassa è determinata in misura forfetaria come segue:

- | | |
|--|---------|
| a) fino ad 1 Km lineare e di durata non superiore a 30 gg. | € 11,36 |
| h) oltre 1 Km lineare e di durata non superiore a 30 gg. | € 17,04 |

Per le occupazioni di cui alle lettere a) e b) di durata superiore a 30 gg. La tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

- | | |
|----------------------------------|------|
| a) fino a 90 gg. | 30% |
| b) Oltre 90 gg. e fino a 180 gg. | 50% |
| c) di durata superiore a 180 gg. | 100% |

La riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 %, in un'unica soluzione con versamento anticipato.

Per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentate del 20% .

La presente delibera entra in vigore dal 01.01.2003.


Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. lgs. N. 267 del 18.08.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione.

IL DIRIGENTE DEL II° SETTORE



Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

